



N. 25 DEL 18/06/2019

# COMUNE DI CIBIANA DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT.1 COMMA 124 DELLA L.145/2018 E 14 CCNL 22/01/2004

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di giugno alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocata nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Mattia Gosetti	Sindaco	X	
2.	Angelo Zanettin	Vice Sindaco	X	
3.	Mirella Di Bernardo	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale: **dott. Enrico Pilotto**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Mattia Gosetti** nella qualità di **Sindaco** ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Il Responsabile dell'Area SERVIZIO AMMINISTRATIVO, DE ZORDO LINA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

## LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO:**

-che il Comune di Ospitale di Cadore ha l'urgente necessità di provvedere alla copertura del posto di Responsabile del Servizio Tecnico;

- **VISTO** l'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni-Autonomie Locali, che così recita:

*“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

*2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.*

*3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.*

*4. lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.*

*5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di €. 5.164,56 ad un massimo di €. 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.*

*6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.*

*7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6”;*

- **RICHIAMATA**, inoltre, la dichiarazione congiunta n. 10 del suddetto contratto di lavoro, che dispone testualmente:

*“Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto “a scavalco” che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e*

*straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.*”;

- ATTESO che il Comune di Ospitale di Cadore ha richiesto a questo Comune, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare all'uopo, fino alla data del 31 dicembre 2019 e solo per una parte dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, l'arch. Paolo De Lorenzi, dipendente di ruolo inquadrata in categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, titolare di posizione organizzativa, cui poter assegnare per il momento le funzioni del Servizio Tecnico;

- RILEVATO che il dipendente interessato ha espresso il proprio assenso alla richiesta utilizzazione;

- ESAMINATO l'allegato schema di convenzione, con il quale vengono disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di lavoro di che trattasi e, nello specifico, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra gli enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per la corretta gestione del rapporto medesimo;

- RAVVISATA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, riguardando l'istituto dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, non un'ipotesi di convenzionamento dell'ufficio, ma solo una convenzione di gestione del solo rapporto di lavoro;

- DATO ATTO che vengono rispettati nel caso di specie i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

- VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 della normativa predetta;

con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare lo schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22 gennaio 2004 tra il Comune di Ospitale di Cadore e il Comune di Cibiana di Cadore per l'utilizzo a tempo determinato e parziale presso il Servizio Tecnico del Comune di Ospitale di Cadore dell'arch. Paolo de Lorenzi, assenziente, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Segretario alla sottoscrizione di detta convenzione, dando atto che la medesima definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo della lavoratrice interessata;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ospitale di Cadore per quanto di competenza.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il provvedimento medesimo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Mattia Gosetti

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Enrico Pilotto

---